

REGOLAMENTO (CEE) N. 954/69 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1969

relativo ad un avviso d'asta indetta dall'organismo d'intervento italiano per la vendita di formaggio di ammasso « Parmigiano Reggiano » da esso detenuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35,considerando che in Italia l'organismo d'intervento, a seguito degli acquisti effettuati in base all'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE ⁽³⁾, dispone di scorte di formaggio le cui possibilità di conservazione sono assai precarie ;considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1099/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle disposizioni transitorie applicabili ad alcune misure nazionali di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, prevede che la reimmissione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari detenuti dagli organismi di intervento a seguito di acquisti effettuati in virtù dell'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE abbia luogo dopo la determinazione, caso per caso, delle condizioni di vendita ;

considerando che, al fine di promuovere la vendita, è opportuno prevedere la procedura d'asta per assicurare a tutti gli interessati il medesimo trattamento e parità di accesso ai prodotti da vendere ;

considerando che, per l'esecuzione dell'asta, è opportuno applicare sostanzialmente la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ⁽⁵⁾ ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono messe all'asta 2.600 tonnellate di formaggio Parmigiano Reggiano prodotto nel 1967 in possesso dell'organismo d'intervento italiano.

Articolo 2

1. L'asta è effettuata dall'organismo d'intervento italiano.

2. L'organismo d'intervento emette un avviso d'asta. Detto avviso deve contenere in particolare le indicazioni seguenti :

- a) il peso di ogni partita messa in vendita,
- b) i numeri delle partite,
- c) l'ubicazione del o dei depositi in cui le partite sono giacenti,
- d) il termine e il luogo previsti per la presentazione delle offerte.

3. Ai sensi del presente regolamento, si intende per partita una quantità di formaggio destinata alla vendita all'asta.

*Articolo 3*L'avviso d'asta è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella circolare dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), al più tardi martedì 27 maggio 1969.*Articolo 4*

L'organismo d'intervento prende le misure necessarie affinché gli interessati possano esaminare prima dell'offerta i campioni del formaggio messo in vendita.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano all'asta presentando la propria offerta scritta all'organismo d'intervento personalmente o mediante lettera raccomandata.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

- a) il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente,
- b) il numero della partita considerata,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.⁽³⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

c) il prezzo offerto, per 100 chilogrammi in moneta italiana, imposte interne escluse, partenza magazzino frigorifero, nel quale il formaggio è in giacenza.

3. L'offerta deve concernere l'intera partita. Se un'offerta concerne più partite, si considerano presentate tante offerte quante sono le partite.

4. L'offerta è valida solo se è accompagnata da :

a) un deposito cauzionale,

b) una dichiarazione con la quale l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del formaggio eventualmente venduto.

Articolo 6

1. Il deposito cauzionale ammonta a 160 unità di conto per tonnellata.

2. Esso viene costituito, a scelta dell'interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o di fideiussione che risponda ai criteri fissati dalla Repubblica italiana.

Articolo 7

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 11 di mercoledì 4 giugno 1969.

Articolo 8

1. Sulla base delle offerte ricevute, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 viene fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all'asta.

2. Per ogni singola partita può essere fissato un differente prezzo minimo di vendita.

Articolo 9

1. Le offerte vengono respinte se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, la partita viene aggiudicata al maggiore offerente.

Qualora vengano presentate più offerte che comportino lo stesso prezzo, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione della partita mediante sorteggio.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'asta non sono cedibili.

Articolo 10

L'organismo d'intervento comunica senza indugio ai singoli partecipanti il risultato dell'asta ed eventualmente l'importo da versare a titolo di acconto.

Articolo 11

L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, a titolo di acconto, l'85 % dell'importo corrispondente alla sua offerta, al più tardi il nono giorno successivo a quello del ricevimento dalla comunicazione di cui all'articolo 10.

Articolo 12

1. Allorché l'acconto di cui all'articolo 11 è versato entro il termine previsto, l'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna sul quale sono indicati

a) il numero della partita aggiudicata,

b) il deposito dove questa è immagazzinata,

c) il termine di cui al paragrafo 2.

2. L'aggiudicatario prende in carico il formaggio nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 10.

Articolo 13

1. Dopo la presa in carico del prodotto da parte dell'aggiudicatario, l'organismo d'intervento gli comunica a quest'ultimo l'importo ancora dovuto.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento l'importo di cui al paragrafo 1, al più tardi l'ottavo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

1. Il deposito cauzionale è svincolato per il quantitativo

a) per il quale l'offerente abbia pagato l'importo di cui all'articolo 13,

b) per il quale non si sia dato seguito all'offerta.

Lo svincolo del deposito cauzionale viene effettuato immediatamente.

2. Salvo caso di forza maggiore, il deposito cauzionale viene incamerato per il quantitativo per il quale l'offerente

a) abbia ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione,

b) non abbia versato l'acconto di cui all'articolo 11 nel termine previsto,

c) non abbia versato l'importo di cui all'articolo 13 nel termine previsto.

3. In caso di forza maggiore l'organismo d'intervento stabilisce le misure da esso ritenute necessarie, tenuto conto della circostanza addotta.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 955/69 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1969

relativo alla classificazione di merci nella voce n. 74.19 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che occorrono disposizioni per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare le teste polverizzatrici per impianti antincendio, costituite da un corpo di ottone provvisto di una parte tubolare che permette di avvitarle sulle condotte idriche dell'impianto e otturate da una capsula metallica tenuta in sito da un elemento in lega eutettica tarata, il quale, per effetto del calore, fonde provocando la caduta della capsula e lo sgorgare dell'acqua che viene dispersa mediante proiezione su una piastra deflettrice situata nella parte inferiore della testa ;

considerando che dette teste polverizzatrici non comportano alcun dispositivo meccanico e sono otturate da una semplice capsula che si stacca allorché il metallo eutettico tarato che la tiene in

sede fonde; che tali teste polverizzatrici non costituiscono quindi, in sé, apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, della voce n. 84.21, né possono essere considerate come parti o pezzi staccati di detti apparecchi ; che esse non rientrano neppure nella voce n. 84.61 relativa agli oggetti di rubinetteria ed altri organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili, in quanto, come risulta dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, sono classificati in tale voce soltanto gli apparecchi che funzionano a mezzo di un meccanismo ; che esse non costituiscono macchine, apparecchi e congegni meccanici della voce n. 84.59, giusta la portata attribuita a tale voce dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles ;

considerando che le teste polverizzatrici devono pertanto essere classificate secondo la loro materia costitutiva ; che, trattandosi di lavori di ottone, esse rientrano nella voce n. 74.19 ;

considerando che il consiglio di cooperazione doganale si è pronunciato per la classificazione di tali dispositivi in detta voce ;

considerando che le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.